



CROCE ROSSA ITALIANA

(Il Consiglio Nazionale dei Pionieri)



Documento di indirizzo
approvato nelle sedute del 17-18 novembre 2007 e del 9-10 febbraio 2008

IL CONSIGLIO NAZIONALE PIONIERI
riunitosi nella seduta ordinaria del 17 e 18 novembre in Castelplano (AN),

- VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;
- VISTO gli articoli 4, 5, 6, 10, 13 e 16, nonché la parte IV e la parte V del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche, approvato con l'O.C. n. 362/05 dell'1 luglio 2005;
- VISTO il Progetto Associativo della Componente Pionieri, approvato con l'O.C. n. 445/04 del 21 giugno 2004;
- VISTO il documento sull'*iter* formativo della Componente;
- VISTE le Linee di strategia e sviluppo 2006-2009 della Componente;
- A SEGUITO di ampia discussione intervenuta nel corso dei lavori

ha approvato il seguente
DOCUMENTO DI INDIRIZZO



§ 1. Responsabilizzazione dei Vertici eletti a tutti i livelli

I Vertici eletti della Componente debbono mantenere, ancor più di ogni altro Pioniere, un comportamento conforme al decoro delle funzioni che, nel caso di specie e visto il loro particolare ruolo, si sostanzia tra l'altro:

- nell'attiva, puntuale e costante **presenza all'interno degli organi collegiali** della Componente e dell'Associazione, favorendo la discussione seria e fruttuosa sui punti all'ordine del giorno;
- nell'attiva e puntuale **presenza agli incontri di formazione** all'uopo predisposti dall'Ispettorato Nazionale, dagli Ispettorati Regionali e dalla Scuola Nazionale di Formazione della Componente;
- nella **convocazione delle Assemblee** secondo limiti e modalità stabilite nel Regolamento, ivi compresa la trasmissione dei relativi verbali;
- nel rispetto delle **vie gerarchiche** previste dal Regolamento;
- nella **piena veicolazione delle informazioni** in favore degli aventi diritto e dei potenziali interessati.

I Vertici eletti, all'atto già della loro candidatura si assumono un impegno di fronte alla Componente, al fine di rendere efficace il coordinamento dell'Ispettorato da loro diretto, finalizzato ad un servizio efficiente nei confronti della collettività. Il loro operato deve rappresentare un

esempio netto ed inequivocabile. Tale responsabilità cresce man mano che il ruolo diventa gerarchicamente più elevato.

La violazione dei sopraelencati doveri comporta l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Ai Vertici elettivi sono parificati quelli nominati in caso di apertura di un Gruppo ("Responsabili") e quelli che coordinano un Ispettorato per motivazioni di natura temporanea ("Commissari").

§ 2. Caratterizzazione dell'attività, qualità del servizio e della presenza

Le attività dei Gruppi Pionieri sono rivolte ai **collettivi vulnerabili**, secondo quanto previsto nei contenuti delle Aree del Progetto Associativo della Componente e nel Regolamento, nonché nel rispetto degli indirizzi operativi forniti dagli organi collegiali nazionali e regionali.

Un intervento dei Pionieri in campi d'azione che non rientrano in questi ambiti, può essere giustificato solo se fondato su necessità di partecipazione ad attività istituzionali, indispensabili per i Comitati di appartenenza. In tal caso, l'intervento della Componente:

- a. deve essere espressamente richiesto dal Vertice del Comitato;
- b. deve essere autorizzato da una formale delibera del competente organo collegiale della Componente, seguita da un conforme parere del Vertice monocratico gerarchicamente sovraordinato (ex art. 29 comma 4 del Regolamento).

L'**apertura e la chiusura dei Gruppi Pionieri** devono rispondere esclusivamente:

- a. alla preoccupazione di coinvolgere giovani all'interno dell'Associazione;
- b. a coprire servizi rivolti ai collettivi vulnerabili, commisurato ad un'attenta analisi dei bisogni del territorio;
- c. a criteri di qualità.

Questi tre punti devono essere tenuti in attenta considerazione da ogni Ispettore Regionale quando si trovi ad esprimere il parere - previsto dall'art. 4 del Regolamento - per l'apertura di un nuovo Gruppo. Analogamente, qualora riscontri la persistente assenza di questi tre requisiti, l'Ispettore Provinciale deve procedere ad istruire la procedura di chiusura, previa diffida ad intervenire.

Ogni Gruppo Pionieri, a cadenza annuale, deve organizzare almeno un **corso per Aspiranti Pionieri**, ispirato a criteri di qualità e professionalità, con l'obiettivo di presentare al corsista un quadro completo dell'Associazione e della Componente (secondo quanto previsto dalle normative in vigore, ivi compreso il documento sull'*iter* formativo della Componente).

L'organizzazione dei corsi per Aspiranti Pionieri in disprezzo delle direttive sopraesposte o con un programma differente da quello in vigore costituisce grave negligenza del Vertice locale. Similmente, costituisce negligenza l'omesso controllo da parte dei Vertici gerarchicamente sovraordinati.

Qualora un Gruppo Pionieri rimanga per un anno con un numero di iscritti inferiore a dieci, l'Ispettore Provinciale, previa diffida da effettuarsi quattro mesi prima, provvede ad istruire la procedura di chiusura. A tal fine, sentito il Presidente del Comitato competente, trasmette la pratica all'Ispettore Regionale per gli adempimenti consequenziali. In caso di inerzia dell'Ispettore Provinciale, l'Ispettore sovraordinato agisce in sostituzione.